



Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III civile
Ufficio procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino - Presidente

dott.ssa Stefania Monaldi - Giudice del.

dott.ssa Sara Fioroni - Giudice

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento iscritto al n. r.g. 30/-22026 P.U.
promosso da:

ANTICA JULIA S.R.L., C.F. e P.IVA **03683440543**, REA **PG-306661**, con sede legale in **Assisi (PG), Via Romana n. 43** (fraz. Capodacqua), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Potalivo e dall'Avv. Francesco Domenico Pugliese

Letti gli artt. 39, comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII;

considerato che con ricorso depositato il 15.6.2026 la società sopra indicata, **ANTICA JULIA S.R.L.**, ha proposto domanda ex artt. 40, 44, comma 1, lett. a), 54 e 55 CCII per l'ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo e contestuale richiesta di misure protettive;



rilevato che, nei confronti della società debitrice, risulta pendente istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla Curatela del **Fallimento P.J. srl in liquidazione**, alla quale è stato riunito il ricorso ex artt. 37 e 38 CCI proposto dal P.M.; rilevato che il ricorso è stato proposto il giorno antecedente all'udienza fissata per la comparizione della società ai sensi dell'art. 41 CCI, che si è tenuta in data 16.6.2026; rilevato che con decreto in data 22.6.2026 le parti venivano rimesse all'udienza, dinanzi al giudice delegato, del 30.6.2026;

rilevato che con memoria in data 26.6.2026 la società debitrice ha depositato il bilancio dell'esercizio 2025 (approvato il 23.6.2026 e depositato presso il Registro imprese, per l'iscrizione, il successivo 25.6.2026);

rilevato che, al di fuori delle ipotesi qualificabili come abuso dello strumento concordatario (non desumibile dalla presentazione di una domanda "in bianco", fatti salvi eventuali rilievi da parte del pre-Commissario di elementi rilevanti ai fini della revoca del termine accordato o di condotte del debitore esclusivamente dilatorie ed elusive), sussiste il diritto dell'imprenditore alla concessione del termine di cui all'art. 44 co 1 lett. a CCI (come nel vigore della legge fallimentare di quello allora previsto da decimo comma dell'art. 161) anche quando nei suoi confronti pende procedimento (a istanza di parte a ciò dalla legge legittimata) per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, a condizione che la domanda prenotativa sia stata depositata entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCI e che l'imprenditore abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità della domanda prenotativa, i documenti specificamente indicati dal comma 1 dell'art. 39;

ritenuto che il differimento del procedimento ex art. 41 CCI che discende dalla concessione del termine rimane "neutralizzato" dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali (cfr. Cass. n.7117 del 12/03/2020);

rilevato che la società debitrice ha depositato il bilancio dell'esercizio 2025, di cui in data 26.5.2026 è stata depositata presso il Registro imprese la domanda di iscrizione e che era stato depositato "in bozza" al ricorso prenotativo;



rilevato che il deposito del corredo documentale, richiesto in prima battuta per le finalità indicate con riferimento alla previgente legge fallimentare ma tuttora predicabili da Cass. n. 6054 del 23/02/2022, è intervenuto entro l'udienza fissata dal collegio dinanzi al giudice delegato;

FISSA

termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, di proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 e comunque di tutti i documenti richiesti dal CCI in relazione al tipo di strumento individuato (ovvero di domanda di omologazione di Accordo di ristrutturazione dei debiti o di domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2);

AVVERTE

il debitore che il termine anzidetto è suscettibile d'essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non pendano domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Paolo Sambuchi;

DISPONE

che il predetto commissario riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

letto l'art. 49, comma 3, lettera f) CCII,

AUTORIZZA

il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ONERA

il debitore di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

ONERA

il debitore di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

DISPONE

che, a cura del cancelliere, detta ultima relazione sia iscritta, entro il giorno successivo al deposito, nel registro delle imprese;

ORDINA

al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 15.000,00 per le spese della procedura fino alla scadenza del termine di cui all'art. 44 comma 1 lett.a). La somma suddetta dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito della piazza di Perugia scelto dalla proponente.

Perugia, 03/07/2026

Il Presidente (dott.ssa Teresa Giardino)



